



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

depositato in Data 10. 08. 62
IL DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA
"COMMISSIONE CONSILIARE PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA"

Art. 1

(Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia)

1. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia è costituita da dieci Consiglieri, nominati dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni legislatura con maggioranza non inferiore a due terzi. E' presieduta e convocata dal Presidente, nominato dalla stessa Commissione nella sua prima seduta. Ne fa parte, a pieno titolo, il Segretario di Stato per la Giustizia.
2. La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia riferisce di ogni sua attività soltanto al Consiglio Grande e Generale.
3. Almeno un terzo dei suoi componenti può attivare l'azione disciplinare dei magistrati secondo le modalità previste dalla legge costituzionale; partecipa al giudizio disciplinare nei modi e nelle forme previste dalla legge costituzionale; esamina la Relazione annuale del Magistrato Dirigente prima che questa venga sottoposta al Consiglio Grande e Generale; nei casi stabiliti dalla legge o quando un terzo della Commissione lo richieda può udire, in seduta segreta, il Magistrato Dirigente; il Segretario di Stato e la Commissione possono richiedere pareri su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari al Consiglio Giudiziario; esercita i poteri previsti dalla legge.
4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla sua legale pubblicazione.